



Certifications of forest wood production between multifunctionality and sustainable forest management

Gli strumenti di certificazione delle produzioni forestali di origine legnosa, tra multifunzionalità del bosco e gestione forestale sostenibile

Mario Mauro

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università di Firenze - Piazzale delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italia; mario.mauro@unifi.it

Abstract: The paper investigates the possible messages that forest certifications can communicate to consumers and, in wider terms, how this private-law instrument helps to enhance sustainable forest management, pursuing at the same time collective goals.

Key words: sustainable forest management; forest certification; timber market.

Citation: Mauro M., 2023 - *Gli strumenti di certificazione delle produzioni forestali di origine legnosa, tra multifunzionalità del bosco e gestione forestale sostenibile*. *L'Italia Forestale e Montana*, 78 (1): 3-14. <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1081>

Received: 12/12/2022 **Revised version:** 16/03/2023 **Published online:** 17/04/2023

1. IL PROBLEMA: LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E IL CONTENUTO DEL MESSAGGIO TRASMESSO AL CONSUMATORE

È un dato ormai acquisito, e difficilmente controvertibile, che il bosco sia un bene intrinsecamente multifunzionale, chiamato ad assolvere un ruolo tanto economico quanto ambientale e paesaggistico (Carmignani, 2019).

Tuttavia, trovare un corretto punto di equilibrio tra le differenti istanze è operazione tutt'altro che facile. In parte ciò è dovuto al fatto che, rispetto alle altre attività agricole,

quella del selvicoltore si caratterizza per l'asportazione di una porzione della cosa madre, senza raccoglierne i frutti, con la naturale conseguenza che i tempi di rigenerazione saranno più lunghi e che il conflitto tra istanze pubblicistiche e privatistiche assume connotati più forti.

Basti solo pensare che lo stesso Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lg. 3.04.2018, n. 34, TUFF) è stato oggetto di differenti letture da parte degli studiosi. Se alcuni hanno accolto con favore lo spazio dedicato a rinnovate istanze economiche (Flick, 2020), altri hanno avuto un atteggiamento più critico (Abrami, 2021)¹.

¹ Provando a isolare quelle norme che guardano al tema economico e da cui dedurre il disegno del legislatore, la gestio-

Per quanto la dottrina abbia da tempo messo in luce come sia fisiologico che su un medesimo bene convergano differenti interessi, e che ciò non dovrebbe essere causa di conflitti ma che, anzi, l'interesse pubblico dovrebbe dare spazio anche a istanze private (Romagnoli, 1959), trovare un punto di incontro sul piano concreto continua a generare conflittualità. Senza andare troppo indietro nel tempo, nella sentenza 18 aprile 2008, n. 105 la Corte costituzionale evoca ancora l'idea di un contrasto, laddove afferma che "caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico-produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico-produttiva del bosco stesso"². Detta contrapposizione, mai sopita, ha così portato gli studiosi a parlare del bosco come di un "bene a uso controllato" (Tamponi, 1983; D'Addezio, 1987; Crosetti, 2019).

Il TUFF ambirebbe a risolvere la contrapposizione introducendo il concetto di gestione forestale sostenibile, nozione nuova per il diritto italiano ma che ha avuto un lungo percorso di maturazione nel diritto internazionale. Il concetto, quanto meno in via di primissima approssimazione, suggerisce un utilizzo del patrimonio forestale in funzione di promuoverne e valorizzarne l'intrinseca multifunzionalità, muovendo da una duplice consapevolezza. Da un lato, la conservazione deve necessariamente passare attraverso l'intervento dell'essere umano, non un'astensione; dall'altro, i profili

ambientali, socio-culturali ed economici che il patrimonio forestale esprime si sostengono l'uno con l'altro. Detta diversamente, le attività economiche dovrebbero legarsi e contribuire alla valorizzazione del paesaggio forestale e della sua componente ambientale.

Ancora una volta, però, non basta introdurre un principio se a questo non è poi data concreta attuazione. Si pone così e di nuovo il problema, e ancora prima l'esigenza, di trovare un punto di equilibrio tra differenti interessi.

Naturalmente, non può essere questa la sede per dare una risposta compiuta, dovendosi rifuggire da proposte semplicistiche e soluzioni generaliste, che non darebbero adeguato conto della estrema complessità del sistema. Ma è nella problematicità del descritto contesto che pare opportuno portare l'attenzione sul tema delle certificazioni.

Senza uscire dai confini nazionali, l'art. 10, X co., TUFF, sembrerebbe costituire un esempio di come il legislatore intenda implementare, in termini concreti, la multifunzionalità del patrimonio forestale, invitando le Regioni a promuovere "la certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali". Nel riguardare il tema delle certificazioni forestali, si vorrebbero promuovere quelle produzioni ottenute attraverso un processo produttivo che conforma l'interesse economico al raggiungimento di traguardi di carattere collettivo, legati agli obiettivi posti dal principio di sostenibilità.

ne forestale sostenibile è orientata anche a garantire uno sviluppo equilibrato della filiera (art. 1, IV co.); uno degli obiettivi del TUFF è "promuovere e tutelare l'economia forestale" (art. 2, I co., lett. c); la strategia forestale nazionale contiene gli indirizzi nazionali per sviluppare le filiere forestali (art. 6, I co.), che poi dovranno essere concretizzati dai piani regionali di indirizzo territoriale (art. 6, V co., lett. d).

² C. Cost., 18 aprile 2008, n. 105, in *Foro it.*, 2010, I, c. 394

Analogamente, anche la Commissione UE sta percorrendo la strada di sostenere una certificazione forestale. Nella strategia europea approvata a luglio 2021³ è prevista l'introduzione di linee guida per una silvicoltura più rispettosa della natura. Sebbene la loro adozione fosse prevista per il secondo semestre del 2022, dette linee guida sono ancora in fase di elaborazione. A queste dovrebbe poi fare seguito l'introduzione di un marchio, previsto per l'inizio del 2023, di cui potranno beneficiare le imprese che a esse si uniformeranno.

Infine, allargando ancora di più l'ambito di osservazione a un contesto internazionale, godono già di una discreta diffusione e credibilità a livello globale le certificazioni FSC e PEFC, anch'esse legate alla gestione forestale sostenibile, sul cui contenuto sarà dunque opportuno soffermarsi.

Muovendo così dall'art. 10, X co., TUFF, dall'impegno assunto dalla Commissione Europea nella strategia forestale e dalle certificazioni FSC e PEFC, prende forma l'interrogativo che

si intende affrontare nel presente scritto: delineare quale sia il messaggio sotteso a una certificazione forestale e quali siano gli strumenti per poterlo comunicare al consumatore (Rook Basile, 1995; Lucifero, 2011).

2. LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI FORESTALI E IL LORO RUOLO NELLA COMUNICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

La riflessione deve muovere dalla nozione di gestione forestale sostenibile e dalla sua correlazione con la multifunzionalità del patrimonio boschivo.

In tal senso, guardando alle fonti internazionali ed europee, è possibile suggerire una lettura coordinata dello *United Nations strategic plan for forests 2017-2030*⁴, della bozza di accordo non vincolante elaborata durante le Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe (queste ultime dette anche "Conferenze Paneuropee")⁵

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030*, COM/2021/572 final, la quale esordisce richiamando "il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e il contributo dei silvicoltori e dell'intera catena del valore di questo settore nel dar vita, entro il 2050, a un'economia sostenibile e climaticamente neutra, garantendo nel contempo la ricostituzione, la resilienza e l'adeguata protezione di tutti gli ecosistemi".

⁴ In questo documento viene delineata la politica delle Nazioni Unite in materia forestale fino al 2030. Esso individua sei obiettivi, cui sono associati 26 target. In una lettura unitaria, essi dovrebbero fornire "a global framework for action at all levels to sustainably manage all types of forests and trees outside forests, and to halt deforestation and forest degradation" (§1). Qui si legge "forests provide essential ecosystem services, such as timber, food, fuel, fodder, non-wood products and shelter, as well as contribute to soil and water conservation and clean air. Forests prevent land degradation and desertification and reduce the risk of floods, landslides, avalanches, droughts, dust storm, sandstorms and other natural disasters. Forests are home to an estimated 80 per cent of all terrestrial species. Forests contribute substantially to climate change mitigation and adaptation and to the conservation of biodiversity".

⁵ Per quanto all'esito della conferenza di Bratislava di Aprile 2021, non ci sia stata una convergenza sulla proposta di adottare un testo vincolante in materia forestale, la bozza di proposta rappresenta comunque un documento importante perché rappresenta la sintesi dei diversi risultati raggiunti all'esito dei precedenti incontri. Le conferenze paneuropee, infatti, costituiscono una iniziativa avviata nel 1990, fondata sull'impegno volontario degli attuali 47 firmatari (46 Stati di area europea e la stessa UE). Oltre ai rappresentanti dei singoli Stati aderenti, vi hanno partecipato anche diverse organizzazioni del settore privato, membri della Comunità internazionale ed ONG ambientali. Dal 1990 ad oggi si sono tenute otto conferenze. Nel 2011, durante il mandato ministeriale di Oslo, è stata concepita l'idea di negoziare un accordo legalmente vincolante. Sul finire del 2013 è stato depositato un primo draft, poi presentato e discusso a Madrid, nel 2015 e abbandonato nel 2021 a Bratislava. Esso esordisce, come prima affermazione, riconoscendo i "multiple economic, social, cultural and environmental benefits and opportunities" che i boschi garantiscono, rammentando il loro contributo alla "green economy, climate mitigation and adaptation, providing renewable raw material, energy supply, biodiversity, water and soil pro-

e della strategia europea di luglio 2021. Tutte sembrano orientarsi verso l'idea che la multifunzionalità, prima di essere un concetto giuridico, sia un elemento fattuale, cui tutti i boschi del pianeta dovrebbero tendere.

Naturalmente, se solo si considera lo stato di abbandono dei boschi dei paesi occidentali⁶ e la deforestazione incontrollata praticata nei paesi in via di sviluppo, la multifunzionalità parrebbe più un traguardo da raggiungere che un modo di essere attuale dei beni silvani.

In tal senso, sempre restando sul piano delle fonti europee e internazionali, tutte invocano la gestione forestale sostenibile quale criterio per accompagnare il patrimonio forestale verso modalità di conservazione e utilizzo che ne valorizzino la multifunzionalità.

In particolare, alla gestione forestale sostenibile è dedicato l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 ma le sue radici si rinvergono già all'epoca della conferenza di Rio del 1992, cui hanno fatto seguito successive elaborazioni. Le ultime definizioni si trovano negli *United Nations Forest Instruments* del 2015⁷ e nella bozza di accordo vincolante elaborata in sede paneuropea⁸, poi ripresa anche dalla Commissione UE, tanto nella strategia del 2013 quanto in quella del 2021. Anche qui emerge un dato chiaro. Mutuando la struttura dal principio di

sostenibilità, l'invito è rivolto all'adozione di scelte e comportamenti che contemperino tra loro le esigenze poste dal pilastro ambientale, socio-culturale ed economico, così realizzando un'adeguata conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.

È tuttavia noto che, oggi, la Comunità internazionale non è ancora giunta a una convenzione giuridicamente vincolante; al contempo, per il diritto UE il legno non è un prodotto agricolo, limitando così le possibilità di incidere normativamente sulle pratiche selvicolturali.

Quanto appena richiamato ha così una valenza meramente orientativa e persuasiva, che dovrebbe guidare le scelte dei singoli legislatori nazionali. Spostando poi lo sguardo al contesto italiano, il TUFF dichiara in più disposizioni la sua adesione agli impegni internazionali ed europei. Rompendo con la disciplina pregressa, pone al centro della propria struttura la gestione forestale sostenibile, la cui definizione, orientata verso la valorizzazione della multifunzionalità del patrimonio forestale, è mutuata dal diritto internazionale⁹.

Pur nella loro brevità e limitatezza (*amplius*, sia consentito, Mauro, 2021), questi cenni mettono in luce l'esistenza di una base normativa idonea a creare e istituire un legame tra ambiente, paesaggio e produzione. Non è

tection and other ecosystem services, the protection of society against natural hazards, as well as contributing to job creation, innovation entrepreneurship, social equity and gender quality". L'intera proposta di articolato, poi, è strutturata con l'obiettivo di valorizzare le singole funzioni che boschi e foreste possono assolvere (artt. 5-10).

⁶ In argomento, v. il documento *State of Europe's Forest 2020* elaborato dal Forest Europe.

⁷ "Sustainable forest management, as a dynamic and evolving concept, is intended to maintain and enhance economic, social and environmental value of all types of forests, for the benefit of present and future generations".

⁸ "Sustainable forest management means the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems".

⁹ Si riporta la definizione di gestione forestale sostenibile o attiva di cui all'art. 3, II co., TUFF, "insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi".

dunque da escludere che tale legame, ove nel concreto realizzato, e ovviamente garantito da soggetti terzi imparziali e affidabili, possa essere a sua volta espressivo di una specifica produzione di qualità.

La suggerita tesi deve fare i conti con un rigoroso regime vincolistico, che da sempre ha influenzato la selvicoltura. Da un lato, il r.d. 3267/1923 introduce il c.d. vincolo idrogeologico, cui sono sottoposti circa l'80% dei nostri boschi. Dapprima posto a protezione della stabilità dei territori, a seguito del susseguirsi delle differenti novelle esso ha ora una portata più ampia, tale da dare protezione a una eterogeneità di interessi di matrice ambientale. Dall'altro, rileva il vincolo paesaggistico, quest'ultimo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 42/2004), cui è sottoposto l'intero patrimonio forestale per il valore culturale che esprime (Ferrucci, 2021). Secondo la dottrina, le restrizioni imposte al taglio a motivo di detti vincoli hanno contribuito ad allontanare le imprese selvicolturali dai boschi, innescando un meccanismo di conseguente abbandono e degrado, anche e soprattutto a fronte di una pubblica amministrazione che non sembra aver sempre i fondi e le risorse per conservarli (Carmignani, 2010; Brocca, 2014; Ferrucci e Brocca, 2019).

Considerato che la legge Serpieri e il CU non sono stati modificati e continuano a essere in vigore (stante la loro portata più ampia rispetto al settore forestale), è proprio il principio della gestione forestale sostenibile introdotto dal TUFF che parrebbe suggerire

una differente lettura del vigente sistema vincolistico (Mauro, 2021).

Sarebbe infatti possibile istituire un collegamento tra tali vincoli e i tre pilastri che sostengono il principio di sostenibilità. Lo stesso TUFF apre nuovi spazi alla dimensione produttiva, nella misura in cui liberalizza le pratiche selvicolturali¹⁰, cioè tutte quelle azioni che incidono direttamente sul bosco preservandolo e conservandolo, così rendendone più facile l'esecuzione, senza che ciò possa comprometterne la multifunzionalità.

Le considerazioni che precedono parrebbero suggerire che la sostenibilità, oltre a essere criterio per determinare modalità e forme di gestione del patrimonio forestale, potrebbe anche essere espressione di una specifica qualità impressa alle produzioni forestali. Detta qualità consisterebbe in un prodotto ottenuto tenendo in considerazione il valore ambientale e socio-culturale che esprime il bosco, rammentando che questi aspetti, ciascuno riconducibile a uno dei tre pilastri della sostenibilità, non possono prescindere l'uno dall'altro.

La proposta tesi pone però un interrogativo a monte. Se la nozione di qualità descrive un *quid pluris* che caratterizza un certo prodotto rispetto ad altri, c'è da chiedersi quale qualità possa esprimere una produzione forestale legnosa, ottenuta semplicemente nel rispetto dei vincoli normativi.

È il contesto a fornire una risposta. Da un lato, abbandono colturale, alto numero di incendi, continuo abbattersi di tempeste, diffusa presenza di parassiti sono solo alcune delle

¹⁰ Ai sensi dell'art. 7, XIII co., TUFF, le pratiche selvicolturali sono equiparate al taglio colturale, per la cui esecuzione non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in conformità a quanto previsto dall'art. 149, I co., lett. c). Le pratiche selvicolturali consistono in "tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti" (art. 3, II co., TUFF, che rinvia all'art. 7, I co.).

cause che concorrono a determinare uno stato di sostanziale abbandono e degrado delle superfici boscate italiane.

Dall'altro, uscendo dai confini nazionali, il selvicoltore nazionale concorre in un mercato globale, trovandosi a competere con grandi produttori che, per rispondere alla domanda europea, importano ingenti quantità di legno da paesi in via di sviluppo (Corbetta, 2020), ove le pratiche di deforestazione incontrollata sono all'ordine del giorno. È rispetto a costoro che il selvicoltore italiano, ma più in generale quello europeo, ha interesse a distinguere le sue produzioni. Non a caso l'Unione Europea, nel 2019, ha pubblicato un documento intitolato *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*¹¹, che si muove proprio nella descritta direzione.

In un contesto di alta domanda di legno, non è da escludersi che taluni consumatori possano essere portati a preferire quelle produzioni che, rispetto ad altre, esprimono una qualità più sostenibile, accettando anche di pagare un prezzo superiore. Ciò potrebbe essere uno stimolo per recuperare diverse superfici oggi abbandonate. Riportando alcuni numeri, l'Italia è una delle eccellenze mondiali nel settore dell'arredo e del design ma importa dall'estero più dell'80% del legno necessario a sostenere l'industria del mobile o della carta. Rispetto a una media europea del 62-67%, si preleva annualmente solo dal 18% al 37% di quanto il bosco cresce, con produzioni dal basso valore aggiunto e con finalità energetiche¹². Non vi è dunque da stupirsi se la maggioranza dei nostri boschi sia abbandonata a sé stessa, con il risultato immediato che i boschi italiani non sono in grado di rispondere alla domanda interna ma, proprio a causa dell'abbandono

dell'uomo, neppure riescono compiutamente ad assolvere alle loro funzioni ambientali e paesaggistiche.

Pur nella consapevolezza che non possa essere affidato alle produzioni di qualità il ripristino della multifunzionalità del patrimonio forestale, una certificazione che si muova in questa direzione potrebbe però rappresentare uno dei possibili sostegni, suggerendo come la valorizzazione del profilo economico possa offrire un contributo anche alle istanze di carattere ambientale e socio-culturale.

In tal senso, e provando a sintetizzare quanto appena espresso, non mancano riferimenti normativi e ragioni concrete che si muovano nel senso di vedere come un'opportunità la creazione di un collegamento tra multifunzionalità, gestione forestale sostenibile e produzioni di qualità. Considerata la situazione di abbandono e degrado in cui versa la maggioranza dei boschi italiani, essi non sono ancora e del tutto in grado di esprimere tali valori. La promozione e la valorizzazione di uno specifico regime di qualità legato alle produzioni legnose potrebbe così rappresentare uno degli elementi idonei a contribuire a un auspicato recupero del patrimonio e al rilancio del settore.

3. LE CERTIFICAZIONI FSC E PEFC

Nella tradizionale distinzione tra qualità di prodotto e di processo, la gestione forestale sostenibile non incide sulle caratteristiche organolettiche del bene ma, al contrario, sulle modalità di produzione, aspetto che inevitabilmente richiederà al selvicoltore di dotarsi di una particolare organizzazione imprenditoriale.

¹¹ Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*, COM (2019) 352 final.

¹² Così quanto riportato nell'ultimo *Rapporto sullo Stato delle Foreste in Italia*, 2017-2018.

In attesa della certificazione europea, esistono due segni che, a livello globale, godono di una certa notorietà e credibilità: la FSC e la PEFC (Russo *et al.*, 2019; Secco *et al.*, 2004; Maesano *et al.*, 2008)¹³.

FSC, acronimo di *Forest Stewardship Council*, è un'organizzazione internazionale e indipendente, fondata nel 1993, cui partecipa un'eterogeneità di soggetti, tra cui gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari e imprese forestali, scienziati e tecnici. In aderenza ai tre pilastri che compongono il principio di sostenibilità, l'organizzazione si articola in tre camere, in ciascuna delle quali sono portati gli interessi ambientali, sociali ed economici che caratterizzano la multifunzionalità del patrimonio forestale. Concretamente, FSC ha elaborato una serie di protocolli, fondati su 10 principi e 70 criteri, costantemente aggiornati coinvolgendo tutti gli *stakeholders*. Chi vorrà aderire e rispetterà questi protocolli avrà il diritto ad utilizzare il marchio FSC, con la precisazione che il segno potrà essere apposto anche sulle produzioni derivate, per valorizzare il ruolo della filiera e fare in modo che il messaggio incorporato possa meglio arrivare al consumatore. Naturalmente, non potrà essere sottovalutato il profilo dei controlli. Poiché il consumatore deve porre la propria fiducia sul marchio FSC, la credibilità del segno passa

anche attraverso l'obbligo del produttore di dotarsi di un sistema di rintracciabilità, denominato *chain of custody*, che consente di ricostruire a ritroso l'origine della materia prima, cui si affianca tutta una serie di verifiche eseguite da organismi autonomi e indipendenti (valutati, controllati e accreditati da FSC).

L'altra certificazione è PEFC, acronimo per *Programme for the Endorsement of Forest Certification*. Analogamente alla FSC, cerca di promuovere forme di gestione forestale sostenibile, nella prospettiva di offrire un'immagine migliore della selvicoltura e della filiera foresta-legno. In quest'ottica, anche il marchio PEFC può essere apposto su prodotti ottenuti dal legno e richiede una *chain of custody*.

A differenza della FSC, a PEFC aderiscono solo proprietari e imprenditori forestali. Non è così mancato chi ha sottolineato come ciò possa costituire un limite, nella misura in cui non sarebbero coinvolti tutti gli *stakeholders* nella determinazione degli standard di produzione sostenibile¹⁴.

D'altra parte, vale rimarcare che, ad oggi, non sono ancora stati predisposti criteri definitivi per misurare la sostenibilità. A conferma di ciò, i principi FSC fornirebbero "*an internationally recognised standard for responsible forest management*"¹⁵, dovendosi sottolineare la scelta di impiegare l'espressione "gestione fore-

¹³ Non si prenderanno invece in considerazioni le certificazioni Ecolabel, istituita nel 1992 dal Reg. (CEE) 880/92 e oggi disciplinata dal Reg. (CE) n. 66/2010, ed EMAS, disciplinata dal Reg. (CE) 1221/2009, avendo entrambe una rilevanza esclusivamente ambientale, peraltro non circoscritte al solo settore forestale. Per gli stessi motivi, non sarà esaminata nemmeno la certificazione *Made green in Italy*, di cui all'art. 21 della l. 28 dicembre 2015, n. 221.

¹⁴ Così ha sottolineato Greenpeace in un comunicato del 2014, dovendosi però ricordare che l'associazione partecipa ai lavori di FSC e, di conseguenza, non si può escludere un conflitto di interessi. Inutile, quindi, rilevare come tra FSC e PEFC il contrasto sia particolarmente elevato.

¹⁵ Così alla premessa degli standard FSC, contenuta nel documento denominato FSC-STD-20-002 (V3-0), *Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards*. Analogamente, gli standard denominati FSC-STD-50-001, *Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders*, che disciplinano le modalità di utilizzo della certificazione FSC, rimarcano più volte l'attenzione sulla gestione forestale responsabile anziché sostenibile: "*once the project is registered with the certification body as an applicant project, either of the following statements may be included in signage and printed materials: FSC-certified wood specified for [this project]*" or "*Sourcing responsible forest products*" (Annex B, 2.4.); "*the Forest Stewardship Council® (FSC®) is a global, not-for-profit organization dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide. FSC defines standards based on agreed principles for responsible forest stewardship that are sup-*

stale responsabile” anziché “gestione forestale sostenibile” (Bolognini, 2019).

Certo è che la certificazione FSC parrebbe dedicare una maggiore attenzione alle popolazioni che abitano un determinato territorio, preoccupandosi che siano adeguatamente rispettate le tradizioni e i diritti dei loro lavoratori¹⁶, e ciò a differenza di quella PEFC dove tale profilo è solo eventuale¹⁷. Tuttavia, per la loro portata globale e uniformante, nessuna di queste due certificazioni potrà descrivere la storia delle comunità insediate e le loro tecniche selvicolturali, proprio perché storia ed esperienze degli abitanti di un certo territorio sono uniche, irripetibili e non possono essere affidate a un segno utilizzato in tutto il mondo. Non dovrebbe così essere interpretato come un arretamento il fatto che la certificazione PEFC manifesti un’attenzione inferiore a tale aspetto. Per converso, entrambi questi segni hanno una vocazione in prevalenza ambientale, senza così esaurire quell’eterogeneità e complessità di contenuti espressi dal principio della gestione forestale sostenibile.

4. ALTRI STRUMENTI PER CERTIFICARE LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI LEGNOSE: I MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

Per quanto il tema ambientale rappresenti un elemento importante della gestione forestale sostenibile, il principio ha una portata più ampia, contemplando anche un aspetto socio-culturale, evocativo della dimensione paesaggistica dei boschi¹⁸.

Se il paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”¹⁹, e il bosco è considerato un bene di rilevanza paesaggistica, non è da escludersi che possano introdursi certificazioni che vadano in questa direzione, valorizzando il patrimonio forestale per quell’interrelazione tra fattori umani e ambientali che esso esprime.

Per quanto noto, non esistono certificazioni che vadano in questa direzione ma non è da escludersi che possano essere introdotte. Sovviene così la disciplina sui marchi, astrat-

ported by environmental, social, and economic stakeholders” (annex C), “FSC is dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide”, “choosing this product, you are supporting responsible management of the world’s forests” (annex C).

¹⁶ Sul punto, si riporta il principio numero 3, “L’Organizzazione deve riconoscere e tutelare i diritti legali e consuetudinari delle popolazioni indigene relativi alla proprietà, all’uso e alla gestione della terra, dei territori e delle risorse interessate dalle attività di gestione”.

¹⁷ Ad esempio, nel documento denominato *ITA 1000 - Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile*, per potere ottenere la certificazione PEFC è richiesta l’adozione di piani di gestione forestale dove le “iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica” possono costituire elementi utili per la comprensione del piano ma non sono obbligatori. In termini analoghi, nel documento denominato *ITA 1004-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree*, dove si parla di Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali (Criterio 4), si legge che “la pianificazione della gestione forestale deve tendere a conservare e migliorare la biodiversità dell’ecosistema, sia in termini di specie che a livello genetico, e dove appropriato, anche a livello paesaggistico”.

¹⁸ Qualora l’intenzione sia promuovere questo specifico messaggio, le certificazioni appena esaminate non paiono del tutto idonee. La loro portata e diffusione globale limita e circoscrive il tema paesaggistico al rispetto delle popolazioni insediate nel territorio e delle loro tradizioni, ma non descrive né quali siano queste tradizioni né come esse si sono legate ai fattori naturali né come potrebbero avere inciso nell’ottenimento di quel determinato prodotto.

¹⁹ Così l’art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP). Vale però sottolineare che la definizione di beni di interesse paesaggistico, offerta dall’art. 131 CU, omette ogni riferimento alla percezione. Secondo la dottrina questa è una delle lacune più significative e finisce per valorizzarne la sola dimensione culturale e non, invece, anche quella sociale. Sul punto, v. Ferrucci, 2011; Foa, 2005; Cartei, 2008; Sciuolo, 2008; Maniglio Calcagno, 2015 e, più in generale, sulla nozione di paesaggio Predieri, 1981; Crosetti, 2008; Ferrucci, 2020.

tamente idonea non solo a trasmettere al consumatore un messaggio paesaggistico ma che si presta anche ad assumere contenuti variegati ed eterogenei.

Nello specifico, rilevano il marchio collettivo e quello di certificazione, nella conformazione assunta a seguito del Reg. (UE) 2017/1001²⁰ e della Dir. (UE) 2015/2436²¹, che insieme formano il c.d. “pacchetto marchi”. Con l’obiettivo di creare un ordine all’interno di un sistema che negli ultimi anni era divenuto carente di omogeneità²², il legislatore distingue il marchio collettivo da quello di certificazione, dedicando ai due segni discipline separate.

La distinzione, quanto meno a livello teorico, parrebbe “concettualmente semplice” (Libertini, 2019). I marchi collettivi servono “a distinguere i prodotti provenienti dall’associazione da quelli di altri operatori economici” (art. 74 del Reg. (UE) 1001/2017). I marchi di certificazione, invece, sono funzionali “a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi non certificati” (art. 83 del Reg. (UE)

1001/2017) (Libertini, 2019, *contra* Ubertazzi, 2019). Parafrasando, il marchio collettivo descrive un rapporto associativo, attestando che un certo prodotto proviene da un produttore legato a una specifica realtà associativa titolare del marchio. Per converso, il marchio di certificazione garantisce che un determinato prodotto ha talune caratteristiche, attestate dal titolare del marchio o dai soggetti da lui delegati²³.

Pur nella loro diversità, entrambi i segni hanno in comune il fatto di presentarsi come contenitori da riempire con messaggi diversi, da specificarsi al momento della registrazione e che dovranno emergere dal regolamento d’uso depositato, sul cui rispetto dovranno essere garantiti controlli adeguati e rigorosi.

Applicando quanto sinteticamente descritto al contesto di riferimento, la comunicazione di un messaggio paesaggistico - e di qualsiasi altro messaggio connesso alla gestione forestale sostenibile - potrebbe essere affidata a entrambi i segni. In comune, prevedono l’obbligo di depositare, all’atto di registrazione, un regolamento d’uso che disciplina le modalità di concessione e utilizzo del segno distintivo. Sebbene il marchio di certificazione

²⁰ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.

²¹ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa

²² A commento della precedente disciplina, la dottrina aveva portato l’attenzione sulla ambivalenza del precedente marchio collettivo (Spada, 1997), rilevando che esso comprendeva anche forme di certificazione, tanto che da alcuni è stato scritto che il marchio di certificazione altro non è che una “subfattispecie rispetto alla più generale categoria dei marchi collettivi” (Ricolfi, 2015). *Contra*, Commissione di ricorso EUIPO, 12 dicembre 2014, R 1360/2014-5, punti 36-38 “*a certification mark is not a subcategory of a collective mark but another kind of mark (...). The function of a collective mark differs from the function of a guarantee mark. The collective mark is capable of distinguishing the goods or services of the members of the association, which is the proprietor of the mark, from those of other undertakings. It must be distinctive. A guarantee mark is perceived as an indicator of quality not as an indication of origin*”. Va comunque rilevato che questa situazione ricorreva in diversi paesi dell’Unione, circostanza che ha determinato il citato intervento del legislatore europeo.

²³ La distinzione si riflette anche sui soggetti legittimati a registrare questi nuovi segni distintivi. Infatti, il marchio collettivo può essere oggi registrato solo da un ente associativo; il marchio di certificazione, invece, potrà essere registrato da chiunque, senza escludere persone fisiche e pubbliche amministrazioni, eventualmente poi affidando le procedure di certificazione a un soggetto esterno, purchè “non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”.

possa, almeno in prima battuta, apparire più idoneo a certificare una determinata qualità delle produzioni forestali, non è da escludersi che anche il marchio collettivo, nel suo descrivere un rapporto associativo, che lega e tiene insieme diversi operatori, possa introdurre nel regolamento d'uso l'obbligo per gli associati di rispettare determinate regole di processo, che potrebbero proprio essere quelle che descrivono quell'interazione tra fattori umani e naturali, per l'appunto richiamata dalla definizione di paesaggio e cui tali operatori contribuiscono e partecipano con la loro attività.

Il dubbio, semmai, si pone più su un piano di convenienza e opportunità economica, dovendo interrogarsi su quale interesse possa avere un'associazione che, operando su base locale, intenda registrare un proprio segno distintivo dal contenuto dichiaratamente paesaggistico, che finirebbe per avere inevitabilmente una connotazione geografica²⁴. È così tutto da verificare se ci sia un interesse verso la trasmissione di un contenuto che descriva il legame culturale di una determinata popolazione con una certa area geografica, e se detto legame possa avere un impatto sul mercato. Probabilmente, molti consumatori si accontenterebbero anche solo di sapere che quel prodotto è stato ottenuto rispettando le tradizioni di un certo luogo, senza preoccuparsi di quali esse siano, seguendo così la strada su cui già si muove FSC.

Allargando però la prospettiva oltre quello che potrebbe essere il messaggio paesaggistico, i menzionati segni potrebbero costituire stru-

menti nelle mani delle imprese per veicolare ai loro consumatori uno specifico messaggio di qualità, dai contenuti più differenti ed eterogenei, tanto ampi quanto ampia è la multifunzionalità del patrimonio boschivo e la nozione di gestione forestale sostenibile.

5. PROFILI CONCLUSIVI

Per quanto il legislatore sembri aver colto le opportunità che possono offrire le certificazioni forestali, i maggiori problemi si riscontrano in fase applicativa. Non basta registrare un nuovo segno distintivo, se poi questo non si diffonde nel mercato, non sono garantiti adeguati controlli e il consumatore non ripone la sua fiducia sul messaggio veicolato.

La gestione forestale sostenibile conferisce alle produzioni legnose una qualità "invisibile", difficilmente accertabile e che raramente potrà essere percepita dal consumatore. Detta diversamente, se la qualità è invisibile, il consumatore sarà costretto a fidarsi di quello che gli comunica il segno, ma tale fiducia dovrà essere conquistata e mantenuta.

In un mercato globale e fortemente permeabile, non è però da escludersi che possano essere introdotte produzioni legnose di dubbia origine, soprattutto se si considera che la maggioranza del legno europeo proviene da paesi in via di sviluppo, dove la rintracciabilità non è sempre garantita e le regole comunitarie che disciplinano l'importazione incontrano nume-

²⁴ Si apre così il problema del rapporto tra toponimo e marchio geografico, che qui può essere solo accennato. Premesso che il marchio collettivo e quello di certificazione "possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi", il legislatore ha adottato alcune cautele allo scopo di evitare abusi di tale facoltà. Ad esempio, la registrazione potrebbe essere rifiutata quando "i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione". Poi, allo scopo di non paralizzare le iniziative economiche di soggetti terzi, stanziati sul medesimo territorio ma non aderenti al regime del marchio registrato, si prevede che "l'avvenuta registrazione del marchio collettivo [o del marchio di certificazione] costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato". Per ulteriori riferimenti cfr. Albisinni, 2021; Germanò, 1996; Costato, 1999; Rook Basile, 2001; Libertini, 1997; Lucifero, 2011; Rubino, 2020; Alabrese, 2014.

rose difficoltà a essere rispettate. Registrare un segno distintivo, senza poi affiancare un efficiente e capillare sistema di controlli, implica un rischio molto elevato che le produzioni si confondano tra loro, impedendo poi di poterle distinguere *ex post*. Oggi la tecnologia e l'innovazione vanno incontro a queste esigenze, consentendo di introdurre processi di *blockchain*, funzionali ad agevolare meccanismi di controllo anche da remoto e che, al contempo, potrebbero permettere al consumatore di verificare la provenienza del legno e accedere virtualmente all'interno del bosco.

Ciò, tuttavia, potrebbe far aumentare i costi di produzione, dunque di prezzo finale. Rilevato che tali produzioni legnose di qualità sarebbero destinate al settore dell'edilizia e dell'arredamento, dove un prodotto non certificato ha già importanti costi di accesso, sarebbe opportuno capire quali siano le disponibilità del consumatore a pagare un prezzo ulteriore, soprattutto laddove non abbia certezze sul fatto che la sua fiducia sia correttamente riposta.

Vi è poi un altro elemento da considerare. Nel vigente contesto, le certificazioni più diffuse hanno tutte un contenuto prevalentemente ambientale, e anche la Commissione si sta orientando verso questa direzione. Certo è che, invocando proprio il tema della gestione forestale sostenibile, il pilastro ambientale e quello economico non sono in grado di sostenersi senza quello socio-culturale, che oggi pare essere quello più trascurato, ma in futuro richiederà di dover essere sempre maggiormente considerato e valorizzato.

In sintesi, le certificazioni forestali sono strumenti che possono avvicinare il consumatore al selvicoltore, sostenendo quest'ultimo nella gestione sostenibile del patrimonio forestale. In un contesto in cui è lo stesso TUFF a suggerire che il modello economico da seguire sia quello della filiera, tanto da richiamarla addirittura nell'intitolazione, le certificazioni

potrebbero offrire un possibile contributo, mettendo in collegamento il selvicoltore con il consumatore che - attraverso l'acquisto - partecipa a uno specifico progetto imprenditoriale, volto al recupero e alla conservazione del patrimonio forestale, in funzione della sua multifunzionalità. Sarà dunque importante intercettare quale sia quella dimensione della sostenibilità cui il consumatore presta maggiore interesse e per cui è disposto a sostenere un costo maggiore, così da promuovere una certificazione che vada proprio in quella direzione. Gli strumenti non mancano, ma dovranno essere correttamente attuati, per conquistare la fiducia del mercato e del consumatore.

RIASSUNTO

Lo scritto indaga quali siano i possibili messaggi che una certificazione forestale può comunicare ai consumatori e, in termini più ampi, su come questo strumento di diritto privato possa contribuire a valorizzare la gestione forestale sostenibile, perseguendo anche obiettivi di carattere collettivo.

BIBLIOGRAFIA

- Abrami A., 2021 - *Significato del testo unico forestale*. Riv. dir. agr., vol. 2: 361-368.
- Alabrese M., 2014 - "Toscana" batte "Toscorno": un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche. Riv. dir. agr., vol. 2: 194-202.
- Albisinni F., 2021 - *Marchi e prodotti alimentari*. In: Borghi P., Canfora I., Di Lauro A., Russo L. (a cura di), *Trattato di diritto alimentare*. Milano, p. 471.
- Bolognini S., 2019 - *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*. Riv. dir. agr., vol. 4: 615-644.
- Brocca M., 2014 - *Dimensione culturale e amministrazione dei boschi*. In: Brocca M., Troisi M. (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*. Napoli.
- Carmignani S., 2010 - *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici*. In: Rook Basile E., Carmignani S., Lucifero N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*. Milano.
- Carmignani S., 2019 - *La nuova gestione del bosco, tra funzionalizzazione, sostenibilità e interesse pubblico*. In:

- Ferrucci N. (a cura di), Commentario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Milano, p. 27.
- Cartei G.F., 2008 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto*. Aedon, vol. 3: 8-25.
- Corbetta I., 2020 - *I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legno e derivati*. In: Ferrucci N. (a cura di), *Diritto ambientale e forestale*. Milano, p. 53.
- Costato L., 1999 - *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*. Riv. dir. agr., vol. 2: 157-161.
- Crosetti A., 2008 - *Paesaggio* (voce). In: Dig. disc. pubbl., XV, Torino, p. 542.
- Crosetti A., 2019 - *Il coordinamento con la normativa paesaggistica*. In: N. Ferrucci (a cura di), *Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, Milano, p. 185.
- D'Addezio M., 1987 - *Bosco, ambiente e diritto agrari: interferenze e distinzioni (brevi considerazioni)*. In: Il bosco e l'ambiente: aspetti economici, giuridici ed estimativi. Atti del XVII Incontro Ce.S.E.T., Firenze 3-4 aprile 1987. Firenze, p. 241.
- Ferrucci N., Brocca M., 2019 - *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*. Milano.
- Ferrucci N., 2021 - *Le declinazioni del bosco nell'ambito della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*. Dir. agroalim., vol. 1: 119-139.
- Ferrucci N., 2020 - *Il paesaggio*. In: Ead. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*. Torino, p. 207.
- Ferrucci N., 2011 - *Paesaggio agrario*. In: Costato L., Germanò A., Rook Basile E. (a cura di), *Trattato di Diritto agrario*, vol. 2. Il Diritto agroambientale. Torino, p. 175.
- Flick G.M., 2020 - *Elogio della foresta*. Bologna.
- Foa S., 2005 - *Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obiettivi di tutela e valorizzazione*. In: Crosetti A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*. Bari, p. 441.
- Germanò A., 1996 - *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico e il marchio regionale di qualità*. Dir. giur. agr. alim. amb., vol. 11: 662-665.
- Libertini M., 1997 - *Indicazioni geografiche e segni distintivi*. Riv. dir. comm., vol. 11-12: 1033-1062.
- Libertini M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione*. Relazione tenuta il 28.1.2019 presso l'Accademia UIBM.
- Lucifero N., 2011 - *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*. In: Costato L., Germanò A., Rook Basile E. (a cura di), *Trattato di Diritto agrario*, vol. 3. Il Diritto agroalimentare. Torino, p. 321.
- Maesano M., Masiero M., Pettenella D., Secco L., Marchetti M., 2009 - *Certificazione FSC: stato dell'arte e nuovi strumenti*. In: Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il Miglioramento e la Conservazione dei Boschi Italiani, Taormina (ME) 16-19.10.2008. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, p. 1504.
- Maniglio Calcagno A. (a cura di), 2015 - *Per un paesaggio di qualità: dialogo su inadempienze e ritardi nell'attuazione della Convenzione europea*. Milano.
- Mauro M., 2021 - *La selvicoltura nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo*. Milano.
- Predieri A., 1981 - *Paesaggio* (voce). In: Enc. dir., XXXIII, p. 502.
- Ricolfi M., 2015 - *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Torino, p. 1758.
- Romagnoli E., 1959 - *Boschi - dir. priv.* (voce). In: Enc. dir. Milano, p. 193.
- Rook Basile E., 2001 - *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*. In: Goldoni M., Sirsi E. (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella produzione di prodotti alimentari*. Milano, p. 76.
- Rook Basile E., 1995 - *Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica*. Dir. giur. agr. alim. amb., vol. 3: 138-139.
- Rubino V., 2020 - *Ancora sul conflitto tra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP*. Dir. agroalim., vol. 1: 229-242.
- Russo L., Tallia C., 2019 - *La certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali*. In: Ferrucci N. (a cura di), *Commentario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali*. Milano, p. 255.
- Sciullo G., 2008 - *Il paesaggio fra Convenzione e codice*. Riv. giur. urb., vol. 1-2: 44-56.
- Secco L., Pettenella D., 2004 - *Il Forest Stewardship Council: un marchio di responsabilità sociale e ambientale*. Ambiente e sviluppo, vol. 12: 1149-1157.
- Spada P., 1997 - *Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione*. In: Aa. Vv., *Studi in onore di G. Minervini, II. Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*. Napoli, p. 475.
- Tamponi M., 1983 - *Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali*, Padova.
- Ubertazzi B., 2019 - *sub art. 11*. In: *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova, p. 183.